

## Proposta di modifica L.R. 14/2003 somministrazione di alimenti e bevande

### Scheda di sintesi

L'intervento di modifica della L.R. n. 14 del 2003 ha la finalità di allineare la disciplina regionale per le attività di somministrazione di alimenti e bevande alle modifiche introdotte dal legislatore statale con il d.lgs. 147 del 2012, che ha modificato in particolare gli articoli 64 (somministrazione di alimenti e bevande) e 71 (requisiti di accesso ed esercizio delle attività commerciali) del d.lgs. 59 del 2010.

La previgente disciplina dettata dall'articolo 64 del Decreto legislativo 59 e da alcune disposizioni della L.R. 14 del 2003 prevedeva:

- l'**autorizzazione** per l'apertura dell'attività e l'ampliamento di superficie (ovunque), nonché per il trasferimento di sede soltanto in zona tutelata;
- la **SCIA** per il trasferimento di sede in zona non tutelata, per il trasferimento di gestione o titolarità di un pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande ovunque (art. 13, comma 3, della LR n. 14/2003), nonché per quelle attività di somministrazione escluse dalla programmazione ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della legge regionale n. 14 del 2003, per le quali è il Comune a stabilire la sostituzione dell'autorizzazione con la SCIA (art. 8, comma 4, della LR n. 14 del 2003).

**L'articolo 64 del decreto legislativo 59, come riformulato dal d.lgs. 147 del 2012**, distinguendo tra zone del territorio sottoposte a tutela - per le quali i Comuni adottano provvedimenti di programmazione delle aperture degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico - e zone non soggette a tutela, **prevede**:

- l'**autorizzazione** per l'apertura o il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico rilasciata dal Comune competente per territorio **solo nelle zone soggette a tutela**;
- la **SCIA** da presentare allo sportello unico del Comune competente per territorio per **l'apertura dell'esercizio ed il trasferimento di sede**, negli altri casi, nonché per il trasferimento della gestione o della titolarità degli esercizi, in ogni caso, e per le attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitate da particolari soggetti di cui al comma 6 dell'articolo 3 della legge n. 287 del 1991, peraltro escluse dalla programmazione anche qualora siano svolte nelle zone del territorio da sottoporre a tutela.

Con l'attuale intervento normativo la Regione intende altresì adeguare l'ordinamento regionale alla nuova disciplina sui requisiti di onorabilità e professionalità per l'avvio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande dettata dal d.lgs. 147, che ha modificato l'articolo 71 del d.lgs. 59, nonché al principio della liberalizzazione degli orari per l'esercizio delle attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 3 del d.l. 223 del 2006, esteso - per effetto dell'articolo 31, comma 1, del d.l. 201 del 2011 - a tutti i Comuni non necessariamente inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte.